

916.207.142.3

**Ordinanza dell'UFAG
concernente il divieto di importare alcuni prodotti
ortofrutticoli originari dell'India**

del 23 maggio 2014 (Stato 15 giugno 2014)

L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG),

visto l'articolo 52 capoverso 6 dell'ordinanza del 27 ottobre 2010¹
sulla protezione dei vegetali,

ordina:

Art. 1 Divieto di importazione

L'importazione di vegetali di *Colocasia* Schott, ad eccezione delle sementi e delle radici, e di vegetali di *Mangifera* L., *Momordica* L., *Solanum melongena* L. e *Trichosanthes* L., ad eccezione delle sementi, originari dell'India è vietata.

Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 15 giugno 2014 con effetto sino al 31 dicembre 2015.

